

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5695 del 02/11/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SIBONI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 161/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Via Lughese n. 161/a
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5911 del 02/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SIBONI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 161/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Via Lughese n. 161/a.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18.10.2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31.10.2023;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 17/04/2023, acquisita al Prot. Com.le 49028 e da Arpae al PG/2023/67381, da

SIBONI S.R.L. avente sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 161/a, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione motoriduttori sito nel Comune di Forlì Via Lughese n. 161/a, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., quindi come nuovo stabilimento, il SUAP con Atto Prot. Com.le 51379 del 21/04/2023 acquisito al PG/2023/70504, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 59503 del 09/05/2023, acquisita da ArpaE al PG/2023/82017, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni anche in relazione all'impatto acustico;

Dato atto che in data 09/06/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 73496-73590-73596-73599-73606-73615 e da ArpaE rispettivamente ai PG/2023/101736-102635-102120-102638-102645-102642;

Viste le ulteriori integrazioni relative prodotte in data 19/06/2023, acquisite al Prot. Com.le 78440 e da ArpaE al PG/2023/110143;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 31/10/2023;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla Osta Prot. Com.le 85332 del 30/06/2023, acquisito da ArpaE al PG/2023/114573, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SIBONI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ArpaE, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data del rilascio dell'AUA:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 19/11/2013, successivamente modificata in data 12/12/2017, in data 10/06/2021 e in data 25/08/2021, per le attività di cui ai seguenti punti dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i:
 - “7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”;
 - “11 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a

100 kg/g”;

“14 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”;

“29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche”;

“31bis - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno”;

“32 - Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SIBONI S.R.L.** (C.F./P.IVA 0378650402) avente sede legale in Comune di Forlì, Via Lughese n. 161/a, **per lo stabilimento di produzione motoriduttori sito nel Comune di Forlì, Via Lughese n. 161/a.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di **revocare** il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta era autorizzata alle emissioni in atmosfera mediante adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 19/11/2013, successivamente modificata in data 12/12/2017, in data 10/06/2021 e in data 25/08/2021, per l'attività di cui ai seguenti punti dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

- "7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g";*
- "11 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 100 kg/g";*
- "14 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g";*
- "29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche";*
- "31bis - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno";*
- "32 - Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi".*

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta ha richiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, in quanto intende:

- continuare ad utilizzare il prodotto "LOCTITE 330" classificato H360D ed il prodotto "ELAN-TRON W363 BLUE" classificato H360, abbandonando il regime dell'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 272 co. 4 del DLgs 152/06 relativamente alle intervenute modifiche della classificazione dei prodotti in utilizzo;
- dismettere le emissioni E3, E4, E5, E6 (i cui effluenti saranno convogliati alla nuova emissione E16) ed E10;
- installare la nuova emissione E16;
- variare i consumi di materie prime;

in modifica rispetto alla situazione precedentemente autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, quindi come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota 51379 del 21/04/2023, acquisita al protocollo PG/2023/70504, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2023/73631 del 28/04/2023, aggiornata con PG/2023/102960 del 13/06/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una

valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/73628 del 28/04/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 59851 del 10/05/2023, acquisita al prot. di Arpae PG/2023/81461 del 10/05/2023 il Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì ha trasmesso il parere di conformità urbanistica, di seguito riportato:

“CONSULTATI

- *la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 49028/2023 e segg.);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 07 del REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE);*

VERIFICATO

- *che l'area sita in FORLÌ, Via Lughese n. 161/A, catastalmente distinta al Fg. 27 p.lle 105, 330, 347 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Fasce di rispetto dei corsi d'acqua di interesse secondario e di servizio all'appoderamento agricolo - art. 48 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Aree di rispetto stradale derivate dalle tavole dei Vincoli Antropici - art. 45 delle norme di PSC;*
- *che la ditta svolge attività di fabbricazione di apparecchiature elettriche (motori, generatori, trasformatori elettrici;*

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito catastalmente distinto al foglio 27, part. 105, 330, 347, per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota PG/2023/133994 del 02/08/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

“(...omissis...)

Considerazioni normative - proposta di limite e prescrizioni

- *Le emissioni delle attività di puntatura (E1), come pure quelle di brasatura (E2) e stagnatura (E7 ed E12), sono assimilabili a quelle prodotte nelle operazioni di saldatura, anche se nel caso della puntatura non si ha apporto di materiale. E' presente anche una saldatura laser saltuaria (1h/settimana) con emissione E15, già autorizzata nel 2021 con limite polveri di 10 mg/Nmc, che non produce COV trattandosi della saldatura effettuata mediante raggio laser su materiali metallici esenti da rivestimento o residui di trattamenti con composti di natura organica.*

Le attività sono presenti al punto 4.29 della DGR 1769/2010 che prevede un limite di 10 mg/Nmc sulle polveri per la saldatura e un ulteriore limite sulle COV di 100 mg/Nmc per la brasatura. In quest'ultima in particolare si usa, anche se in minime quantità, Synthite, smalto contenente fino al 40% di VOC. Inoltre l'operazione prevede un passaggio al cannello del filo di rame, passaggio in cui lo strato esterno costituito da resine e vernici per isolamento elettrico viene bruciato con possibile emissione di sostanze organiche.

Come previsto dal punto 4.13.41 del Criaer per la sverniciatura mediante combustione, si ritiene di applicare ad E2 un limite di 50 mg/Nmc alle COV generate in questa operazione. Per E7 ed E12, in ottemperanza della tipologia autorizzativa da AVG a AUA, i limiti di emissione previsti dalla normativa devono essere rispettati e sottoposti a verifica annuale. In queste due lavorazioni viene applicata una vernice rossa termoisolante, applicata per colatura, non a spruzzo, e dunque si valuta non necessario l'impianto di abbattimento delle polveri, così come previsto dal punto 4.7 della DGR 2236/09. In queste emissioni i limiti di emissione da applicare sono relativi ai COV (espressi come Carbonio Organico Totale) e pari a 50 mg/Nmc.

- L'attività di incollaggio magneti (E8) prevede una prima fase di pulizia del pezzo in cui viene utilizzato un solvente non clorurato (nome commerciale DOLPHIS) quando il pezzo non è perfettamente lavato dalla lavapezzi. Poi si applica LOCTITE 7063 con contenuto di VOC del 100%. Sommando le varie tipologie di solventi, si arriva a circa 1 kg/g. Visti i modesti consumi, l'attività non prevedeva limiti sulle VOC rientrando nel 4.11 della DGR 1769/2010 "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g" per cui era prevista l'annotazione su apposito registro dei consumi di solvente e le manutenzioni/sostituzioni sugli impianti di abbattimento, laddove presenti.

Il CRIAER non prevede limiti per lo sgrassaggio in cicli chiusi con solventi clorurati inferiori a 10 kg/giorno, ma solo la tenuta dei registri e questa indicazione si ritiene tanto più valida nel caso di solventi meno tossici come quelli adoperati dalla ditta.

- Per l'incollaggio dei magneti (E8) si utilizza LOCTITE 330 e l'attivatore LOCTITE 7386 che accelera la polimerizzazione del prodotto; la reazione di incollaggio è molto rapida e la quantità di prodotto in uso estremamente bassa.

La somma di tutti i prodotti utilizzati in questa attività, di cui Loctite 330 costituisce l'unico con caratteristiche di mutagenicità, è di 100 kg/anno.

Il consumo di Loctite 330 è 30 kg/a, approssimativamente 25 g/h nelle 5 ore di uso giornaliero.

L'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 Parte I, punto 2.1 prevede la sostituzione di questi prodotti quanto più rapida possibile e, se tali prodotti superano le soglie di consumo di 10 g/h, il limite è di 2 mg/nmc.

La presenza di Tetraidrofurfuril-2-metacrilato (H360D) in SDS è indicata come 25-50%. Adottando un approccio di estrema cautela si potrebbe considerare un consumo di 12,5 g/h (> della soglia di rilevanza di 10 g/h) del componente H360D e imporre il limite di emissione di 2 mg/nmc per questa sostanza; valutata l'estrema velocità di polimerizzazione e la mancanza di un metodo di campionamento ed analisi specifico per le emissioni si valuta di mantenere le condizioni già previste al punto 4.14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" che impone un limite per le COV di 50 mg/Nmc. La ditta ha cercato di sostituire il prodotto con altro meno tossico, ma il prodotto ERGO 1090, peraltro non adatto all'incollaggio di magneti al neodimio, ha creato problemi di sensibilizzazione all'operatore impegnato in questa attività. Al momento LOCTITE risulta ancora il prodotto di riferimento per questa attività, ma è oggetto di costante monitoraggio per una sua sostituzione. Ulteriori considerazioni sono riportate più avanti nel paragrafo dedicato all'art 271 c7 bis.

- Le operazioni di tornitura, che si svolgono per 16 ore al giorno, sulla emissione E9, sono soggette ad un limite di 10 mg/nmc per le polveri come da punto 4.13.18 del CRIAER. Si utilizzano anche oli lubrificanti (AVANTIN E QUAKERCOOL) per un consumo pari a 1500 kg/anno, quindi si aggiunge al limite sulle polveri anche quello sulle nebbie oleose di 10 mg/Nmc, previsto per trattamenti di finitura delle superfici metalliche al punto 4.31 della DGR 1769/2010. Non sono previsti impianti di abbattimento.

-In E13 avviene il montaggio boccole che sfrutta la dilatazione ottenuta scaldando la boccola su una piastra per inserirvi lo statore. L'aspirazione è pertanto solo limitata a eliminare i residui

di odore che si produce in questa operazione con il riscaldamento di una delle due parti riscaldate.

Su questa emissione viene convogliata anche l'eventuale vapore che si sviluppa dalla pulizia della macchina lavapezzi, operazione che la ditta effettua una volta all'anno (prodotto BONDERITE C-IC, contenente 60% acido fosforico). Si ritiene eccessivo il limite di 5 mg/Nmc sui fosfati, vista la tipologia del prodotto, la saltuarietà dell'operazione.

-Su E14 si svolge la resinatura potting con prodotti della linea ELAN TRON: si tratta di resine epossidiche, di cui una, ELANTRON W363 blu, ha indicazioni di pericolo H360 che comportano valutazioni approfondite sui quantitativi in uso.

Il consumo è di 34 g/h se consideriamo che la resinatura avvenga per 8 ore, 4 di applicazione e 4 di essiccazione; il prodotto contiene bisfenolo A (H360F) al 10% quindi un consumo di 3,4 g/h; In questo caso la soglia per l'H360F non è superata e pertanto il limite pari a 2 mg/Nmc non sarebbe applicabile anche se tutto il bisfenolo si disperdesse nella reazione, ipotesi non verosimile. La resina elettroisolante viene miscelata sottovuoto da apposita macchina e iniettata automaticamente all'interno di una camera stagna in cui successivamente viene creata la depressione per far entrare la resina anche negli interstizi tra i fili di rame e ciò comporta la totale emissione delle sostanze volatili non interessate dalla reazione in atmosfera. Considerata anche la compresenza, durante la reazione, di altro prodotto ELAN TRON MC62 a base di bisfenolo-F-epicloridrina (non classificato H360F) al momento si valuta di non applicare il limite specifico per il bisfenolo A, mantenendo però alta la sorveglianza di questa lavorazione e dei consumi di materie prime (contenenti bisfenolo A e bisfenolo F) che non possono superare i quantitativi attualmente richiesti. Ogni variazione dei quantitativi e della classificazione di sicurezza delle sostanze dovrà essere comunicata dalla ditta per valutare la predisposizione di misure più restrittive.

Il calcolo, estremamente conservativo, non tiene conto del fatto che solo una minima parte si libera durante la reazione quindi la % eventualmente emessa è molto inferiore.

I gas dal sistema sono poi convogliati a camino. Si ritiene che il limite per i COV di 50 mg/Nmc e 3 mg/Nmc per le polveri previsto al punto 4.7 della DGR 1769 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g", benché poco aderente alla reale attività che si svolge su E14, sia l'unico applicabile.

-Anche su E16, nuova emissione (che sostituisce le emissioni E3, E4, E5, E6) si svolge l'applicazione di resine per isolamento elettrico per un totale di 450 kg/anno. Il prodotto DOBECKAN, usato per 50 kg/anno, equivale a 28 g/h; contiene anidride maleica e 2-butossietanolo presenti rispettivamente in Classe II e Classe III tabella D dell'Allegato I alla Parte V del 152/06, ma le soglie di rilevanza sono molto superiori ai consumi effettivi e dunque ben lontane dall'essere raggiunte. L'altro prodotto impiegato allo scopo è una resina epossidica con classe di pericolosità diversa, che non prevede calcoli delle soglie.

Il CRIAER che tratta diverse tipologie di resine, non disciplina però le epossidiche, pertanto si ritiene che il limite per i COV di 50 mg/Nmc e 3 mg/Nmc per le polveri previsto al punto 4.7 della DGR 1769 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g", sia l'unico applicabile.

Emissione	attività	portata Nmc/h	Temp	inquinanti	limite	h/g	impianto abbattimento
E1	puntatura	700	Amb.	polveri	10	1	-
E2	saldobrasatura	1600	Amb.	polveri COV	10 100	1	-

E7	stagnatura/ verniciatura	1500	Amb.	polveri COV	10 50	8	-
E8	incollaggio magneti	1350	Amb.	COV	50	8	-
E9	tornitura	7000	Amb.	polveri nebbie oleose	10 10	16	-
E12	stagnatura/ verniciatura	1000	Amb.	polveri COV	10 50	3	-
E14	applicazione ed essiccazione resine	3000	Amb.	COV polveri	50 3	8	-
E15	saldatura	1300	Amb.	polveri	10	1	-
E16	applicazione ed essiccazione resine	2000	Amb.	COV polveri	50 3	8	-

art. 271 comma 7-bis

La ditta ha preso in considerazione le materie prime alla luce delle nuove classificazioni degli stessi.

Per quanto concerne il Tetraidrofurfuril-2-metacrilato (H360D), la ditta scrive:

Possibili sostituzioni:

Al momento in commercio non sono presenti alternative altrettanto performanti.

Esistono tuttavia alcune condizioni per le quali altri tipi di collanti si adattano soddisfacentemente ad alcuni lotti specifici.

La ditta Siboni utilizza questo prodotto da più di 10 anni, e nel tempo ne ha progressivamente diminuito il consumo, applicando, ove possibile, i seguenti accorgimenti tecnici:

-Bloccaggio di natura meccanica (con molle) dei magneti sui tubi: alternativa applicabile nei motori di dimensioni superiori a \varnothing 100 o per quantitativi superiori a 10.000 pezzi all'anno, che permette l'investimento nel progetto e nella realizzazione di uno stampo per le molle specifiche

-Utilizzo di adesivi di diversa composizione (come ERGO 3090, ERGO 1039, Araldite 2014) che sono efficaci per i magneti in ferrite, mentre per i magneti al neodimio la possibilità di utilizzo è condizionata alle caratteristiche specifiche del rivestimento in resina epossidica del singolo lotto importato dall'estero, per cui i test in accettazione possono rilevare l'efficacia di tali adesivi oppure no, a seconda della particolare composizione chimica del lotto.

Continua la ricerca presso i produttori di sostanze chimiche di alternative efficaci.

E' allo studio una modifica del progetto dell'albero dei motori brushless con l'aggiunta di un dentellamento atto a bloccare lo scorrimento laterale del magnete mentre l'albero è in rotazione, anche nel caso in cui l'adesivo non abbia un potere di incollaggio particolarmente elevato. Questa modifica tecnica impatta sulla gestione delle giacenze di magazzino, sulla intercambiabilità dei prodotti già presso i clienti e richiede una fase di test per quanto riguarda le prestazioni elettriche dei motori.

CONCLUSIONI

L'attività complessiva della ditta non ha subito grandi cambiamenti, ma i prodotti impiegati nella resinatura dei pezzi e nell'incollaggio magneti hanno classificazioni tali da non rientrare in regimi di AVG.

Su E8 si esegue l'incollaggio dei magneti con prodotto classificato H360D.(LOCTITE 330)

Anche E14 prevede l'attività di resinatura potting con prodotto classificato H360.(ELAN TRON W363)

E16 è una nuova emissione, anche questa interessata da operazione di sgrassaggio e applicazione di resine epossidiche, ma con prodotti meno pericolosi. Anche in questo caso i componenti presenti (e riportati in Tabella D dell'allegato I alla Parte V) sono stati valutati rispetto alle soglie di rilevanza risultando ampiamente sotto i quantitativi previsti.

Pertanto si prescrive:

-la messa a regime di E8, E14 ed E16 nel rispetto dei limiti previsti

-la presentazione ogni 3 anni di una relazione che illustri le possibilità di sostituzione dei prodotti ELAN TRON W363 BLUE e LOCTITE 330 con altri meno tossici.

Si elimina il controllo su E13 dei fosfati e delle COV su E15, perché non pertinenti.

Si prevede la tenuta di un registro dei consumi di solvente nell'attività di sgrassaggio dei magneti, propedeutica all'incollaggio degli stessi.

Le condizioni di accesso devono essere sempre garantite nell'impianto per permettere la vigilanza dell'organo di controllo in qualsiasi momento”.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2023/0265147/P del 09/10/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/170637 del 09/10/2023, ha trasmesso le proprie valutazioni sull'istanza di AUA, come di seguito riportato:

“In relazione all'istanza alla Conferenza di Servizi relativa alla ditta in oggetto (ns. prot. 2023/0114674/A del 21/04/2023), valutata la documentazione pervenuta in data 18/04/2023 ns. prot. 2023/0103658/A e successive integrazioni pervenute in data 09/06/2023 ns. prot. 2023/0157602/A, acquisite le valutazioni del Servizio PSAL, che ribadisce il pieno rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i. , per quanto di specifica competenza si esprime parere favorevole con la seguente prescrizione:

In relazione alla criticità sanitaria rappresentata dall'esistenza di un'industria insalubre di I classe (D.M. 5 settembre 19994) in contesto territoriale misto, con civili abitazioni in stretta contiguità con i camini emissivi, le emissioni indicate come E8 (attività incollaggio dei magneti) ed E14 (attività resinatura potting), in relazione alla particolare pericolosità degli inquinanti emessi (sostanze codificate rispettivamente come H360D e H360 ai sensi del nuovo comma 7-bis dell'art.271 del D.Lgs 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 102/2020) dovranno essere dotate di idoneo sistema di abbattimento”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario effettuare le seguenti valutazioni relativamente a quanto indicato nella relazione tecnica avente PG/2023/133994 del 02/08/2023 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae di cui sopra:

- tenuto conto che l'attività di saldatura è altresì ricompresa nei Criteri CRIAER al punto 4.13.20 “Saldatura” dell'allegato 4/d che stabilisce i valori limite di 10 mg/Nmc di Polveri, 5 mg/Nmc di Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) e 10 mg/Nmc di Monossido di Carbonio (CO), alle emissioni in cui viene svolta tale lavorazione (E1, E2, E7, E12 ed E15) si fissano anche i sopracitati valori limite previsti per gli inquinanti Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) e Monossido di Carbonio (CO);
- non si prescrive la messa in esercizio e messa a regime per le emissioni E8 ed E14, in quanto tali emissioni sono già autorizzate e non sono oggetto di modifiche;
- entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni esistenti E1, E2, E7, E8, E9, E12, E14 ed E15, dal momento che

precedentemente non erano soggette all'obbligo di monitoraggio periodico, sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e smi.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto di quanto riportato nel parere dell'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2023/0265147/P del 09/10/2023 di cui sopra, ha ritenuto congruo stabilire un tempo di adeguamento pari ad 6 mesi affinché la Ditta installi un impianto di abbattimento dei Composti Organici Volatili per le emissioni esistenti E8 ed E14 in relazione alla particolare pericolosità degli inquinanti emessi (sostanze classificate rispettivamente come H360D e H360) conforme a quanto previsto nei Criteri CRIAER al punto 3.3 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999. Tale intervento dovrà essere preventivamente comunicato nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 17/04/2023 P.G.N. 49028, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE CALDAIA COSMOGAS MYDENS 180 (173,4 kW, a metano)

EMISSIONE CALDAIA UFFICI (33 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione motoriduttori è **autorizzata**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE MACCHINA PUNTATRICE

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc

Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
----------------------------	----	--------

EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE SU CANNELLO A GAS (saldobrasatura)

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – ASPIRAZIONE STAGNATURA E VERNICIATURA A PENNELLO

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – ASPIRAZIONE INCOLLAGGIO

Portata massima	1.350	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E9 – ASPIRAZIONE CENTRI DI LAVORO (TORNITURA)

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie d'olio	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E12 – ASPIRAZIONE STAGNATURA E VERNICIATURA A PENNELLO

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E13 – ASPIRAZIONE BANCO DI MONTAGGIO BOCCOLE E MACCHINA LAVAPEZZI

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	2	h/g

Viste la modalità di montaggio delle boccole che genera solo odori e la saltuarietà dell'operazione di lavaggio, non si fissano valori limite per gli inquinanti.

EMISSIONE E14 – ASPIRAZIONE RESINATRICE AUTOMATICA ED ESSICCAZIONE

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E15 – SALDATRICE LASER

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE E16 – RESINATRICI, FORNI DI ESSICCAZIONE, LAVAPEZZI

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

2. **Entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni esistenti E1, E2, E7, E8, E9, E12, E14 ed E15**, dal

momento che precedentemente non erano soggette all'obbligo di monitoraggio periodico, sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e smi. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.

3. **Entro 6 mesi** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà installare un impianto di abbattimento dei Composti Organici Volatili per le **emissioni esistenti E8 ed E14** conforme a quanto previsto nei Criteri CRIAER al punto 3.3 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999. Tale intervento dovrà essere preventivamente comunicato nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
4. La Ditta **dovrà ricercare sul mercato sostanze alternative** a quelle classificate di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.271 del D.lgs. 152/2006 ("ELAN TRON W363 BLUE" H360 e LOCTITE 330" H360D) **e ogni tre anni** a partire dalla data di rilascio della presente autorizzazione dovrà **trasmettere una relazione in merito** ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale (APA) Est (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e ad Azienda USL Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica (PEC: ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it). Con tale relazione si dovrà analizzare la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, Arpae SAC di Forlì-Cesena potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.271 del D.lgs. 152/2006.
5. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E16**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E16** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
7. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 5.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 6.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E16** e per un

periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

9. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 8., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
10. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E7, E8, E9, E12, E14, E15 ed E16** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati mensilmente i consumi di solventi, validati dalle fatture di acquisto, utilizzati per lo sgrassaggio dei magneti negli impianti di cui alla **emissione E8**. Tali consumi non devono essere superiori a kg 250 di solventi **all'anno**.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 13. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti

monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

13. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di

condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.)

devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal

D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA -

Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza contenente:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Lughese, 161/A rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;
- planimetria riportante l'individuazione cartografica delle sorgenti sonore, area di carico/scarico, percorso autocarri interni ed esterni presenti e valutati nella dichiarazione del tecnico competente in acustica;

Atteso che dalla documentazione si evince che trattasi di attività svolta unicamente in periodo diurno;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire in periodo diurno nei modi e nelle condizioni valutate dal tecnico competente in acustica;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione all'attività ovvero alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine di aggiornare se necessario il nulla osta acustico, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.